



Elezione provinciali2008

Operazioni degli Uffici elettorali circoscrizionali e dell'Ufficio eletto- rale centrale.

SOMMARIO

Gli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale	5
<i>Composizione e poteri.....</i>	<i>5</i>
1. Composizione degli Uffici elettorali circoscrizionali.....	5
2. Composizione dell'Ufficio elettorale centrale.....	5
3. Poteri.....	5
4. Accesso alla sala della riunione	6
<i>Rappresentanti dei gruppi dei candidati</i>	<i>6</i>
5. Designazione	6
6. Facoltà	7
7. Sanzioni	7
Operazioni degli Uffici elettorali circoscrizionali	8
<i>Primo turno di votazione.....</i>	<i>8</i>
8. Voti validi espressi nel collegio per i candidati alla carica di presidente e di consigliere	8
<i>Secondo turno di votazione.....</i>	<i>9</i>
9. Voti validi espressi nel collegio per i candidati alla carica di presidente	9
<i>Verbale.....</i>	<i>9</i>
Operazioni dell'Ufficio elettorale centrale	10
<i>Determinazione della cifra elettorale e della percentuale elettorale dei gruppi, nonché della cifra individuale dei candidati.....</i>	<i>10</i>
10. Determinazione della cifra elettorale.....	10
11. Determinazione della percentuale elettorale	10
12. Individuazione dei gruppi ammessi all'attribuzione dei seggi	11
13. Determinazione della cifra individuale	11
<i>Proclamazione alla carica di presidente della provincia</i>	<i>11</i>
14. Voti validi dei candidati alla carica di presidente della provincia.....	11
15. Proclamazione del presidente della provincia	12
<i>Caso in cui si deve procedere al ballottaggio.....</i>	<i>12</i>
16. Estratto del verbale.....	12
<i>Attribuzione dei seggi</i>	<i>12</i>
17. Riparto proporzionale dei seggi	12
18. Accertamento dei presupposti per l'attribuzione del "premio di maggioranza"	13
19. Caso in cui il "premio" non viene attribuito (paragrafi 19. – 21. del verbale)	13
20. Caso in cui il "premio" viene attribuito (paragrafi 22. – 29. del verbale)	14
<i>Proclamazione alla carica di consigliere provinciale.....</i>	<i>15</i>
Operazioni dell'Ufficio elettorale centrale.....	16
21. Voti validi dei candidati alla carica di presidente.....	16
22. Proclamazione del presidente della provincia	16

<i>Attribuzione dei seggi</i>	17
23. Riparto proporzionale dei seggi	17
24. Accertamento dei presupposti per l'attribuzione del "premio di maggioranza".....	17
25. Caso in cui il "premio" non viene attribuito (paragrafi 8. – 10. del verbale)	17
26. Caso in cui il "premio" viene attribuito (paragrafi 11. – 18. del verbale)	18
27. Seggio spettante ai candidati presidenti risultati non eletti	18
28. Proclamazione alla carica di consigliere provinciale.....	19
Verbale dell'Ufficio elettorale centrale	20

Gli Uffici elettorali circostrizionali e l'Ufficio elettorale centrale

Composizione e poteri

Gli Uffici elettorali circostrizionali sommano i voti ottenuti dai candidati nelle sezioni di ciascun collegio provinciale. Sulla base delle operazioni degli Uffici elettorali circostrizionali, l'Ufficio elettorale centrale attribuisce i seggi ai gruppi e proclama gli eletti.

1. Composizione degli Uffici elettorali circostrizionali

In ogni tribunale della provincia si costituiscono tanti Uffici elettorali circostrizionali quanti sono i collegi provinciali contenuti nella sua circostrizione ¹ (articolo 12, primo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122).

L'Ufficio è composto da un magistrato del tribunale o delle sezioni distaccate da esso dipendenti, che lo presiede, e da due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (articolo 12, secondo comma, della legge 122/1951). Le funzioni di segretario sono svolte da un cancelliere del tribunale, appositamente designato (articolo 12, terzo comma, della legge n. 122/1951).

2. Composizione dell'Ufficio elettorale centrale

La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in Ufficio elettorale centrale (articolo 13 della legge 122/1951).

L'Ufficio è composto da cinque magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presidente della Corte d'appello o del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Le funzioni di segretario sono svolte da un cancelliere del tribunale, appositamente designato (articolo 13 della legge 122/1951).

3. Poteri

I presidenti degli Uffici elettorali circostrizionali e dell'Ufficio elettorale centrale hanno i poteri attribuiti dall'articolo 46 del t. u. 570/1960 ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Tra l'altro, dispongono degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per espellere o arrestare chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni o commette reato. La Forza

¹ Qualora un collegio provinciale comprenda comuni appartenenti alle circostrizioni di più tribunali, l'Ufficio elettorale circostrizione si costituisce presso il tribunale nella cui circostrizione ha sede il capoluogo del collegio.

pubblica, senza la richiesta dei presidenti, non può entrare nella sala della riunione. Tuttavia, in caso di disordini o di tumulti nella sala o nelle immediate adiacenze, gli Ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare anche senza richiesta.

4. Accesso alla sala della riunione

Nella sala in cui si riuniscono gli Uffici possono entrare, al fine di assistere alle relative operazioni, prendendo posto nella parte non riservata all'Ufficio, gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune del collegio provinciale (per quanto riguarda gli Uffici elettorali circoscrizionali) e nelle liste elettorali di un comune della provincia (per quanto riguarda l'Ufficio elettorale centrale) che presentano la tessera elettorale o altro documento attestante la qualità di elettore. Possono inoltre entrare:

- a) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, a richiesta del presidente o, in caso di tumulti o disordini, anche senza tale richiesta;
- b) gli ufficiali giudiziari per la notifica di proteste o reclami relativi alle operazioni;
- c) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.

Rappresentanti dei gruppi dei candidati

5. Designazione

I delegati dei gruppi dei candidati hanno facoltà di designare i rappresentanti dei gruppi presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale (articolo 14, quinto comma, della legge 122/1951).

Benché la legge nulla preveda in proposito, possono essere designati un rappresentante effettivo e uno supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

La designazione dei rappresentanti dei gruppi è presentata alla segreteria degli Uffici elettorali circoscrizionali e dell'Ufficio elettorale centrale entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione (articolo 18 della legge 122/1951).

Alle designazioni i delegati dei gruppi possono provvedere anche per mezzo di persone espressamente autorizzate con dichiarazione scritta autenticata da notaio (articolo 14, quinto comma, della legge 122/1951). In questo caso, le persone autorizzate, al momento della presentazione delle designazioni dei rappresentanti, devono esibire l'autorizzazione.

La segreteria degli Uffici verifica la regolarità dell'atto di designazione, tenendo presente che:

- a) la designazione deve essere effettuata da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati o da un soggetto espressamente autorizzato (articolo 14, quinto comma, della legge 122/1951);

- b) la designazione deve avvenire in forma scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, di tribunali e sezioni distaccate degli stessi, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti i consiglieri comunali e provinciali che comunicano la loro disponibilità, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia (articolo 14, comma 1, della legge 53/1990);
- c) l'autenticazione (come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del d. P. R. citato;
- d) i soggetti designati quali rappresentanti dei gruppi devono essere elettori della provincia (articolo 16, comma 2, della legge 53/1990).

Quando tali condizioni non sussistono, in tutto o in parte, o non sono comprovate, il presidente non può ammettere ad assistere alle operazioni le persone designate.

L'atto di designazione dei rappresentanti dei gruppi è presentato con riferimento anche all'eventuale turno di ballottaggio.

6. Facoltà I rappresentanti dei gruppi:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni sedendo al tavolo dell'Ufficio e possono fare inserire nel verbale eventuali dichiarazioni (articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361);
- b) firmano in ciascun foglio il verbale dell'Ufficio e lo sottoscrivono (articolo 74, primo comma, del t. u. 361/1957);

Il presidente, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni, garantisce ai rappresentanti dei gruppi la concreta possibilità di adempiere al loro incarico.

7. Sanzioni I rappresentanti dei gruppi che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065 (articolo 96, quinto comma, del t. u. 570/1960).

Operazioni degli Uffici elettorali circoscrizionali

Ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale somma i voti validi risultanti dagli scrutini delle sezioni del rispettivo collegio provinciale.

Le operazioni devono iniziare non appena ricevuti i verbali di tutti gli Uffici di sezione del collegio.

I dati risultanti dai verbali degli Uffici di sezione devono essere registrati senza alcuna modifica. L'Ufficio, inoltre, non può procedere al riesame delle schede trasmesse dagli Uffici di sezione; le relative buste, pertanto, non possono essere aperte per alcun motivo.

Primo turno di votazione

8. Voti validi espressi nel collegio per i candidati alla carica di presidente e di consigliere

L'Ufficio circoscrizionale determina il totale dei voti di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti dai singoli candidati in tutte le sezioni elettorali del collegio.

A tal fine viene utilizzato il *Prospetto 10/1 – P*, nel quale sono riportati i voti ottenuti dai candidati alla carica di presidente in ciascuna sezione elettorale, come risultano dai verbali delle sezioni.

L'Ufficio, sulla base di quanto risulta dal prospetto, attesta nel **paragrafo 3.** del verbale il totale dei voti di ciascun candidato alla carica di presidente.

Quindi, l'Ufficio determina il totale dei voti di ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale, sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali del collegio.

A tal fine viene utilizzato il *Prospetto 10/2 – P*, nel quale sono riportati i voti ottenuti dai candidati alla carica di consigliere in ciascuna sezione elettorale, come risultano dai verbali delle sezioni.

L'Ufficio, sulla base di quanto risulta dal prospetto, attesta nel **paragrafo 4.** del verbale il totale dei voti di ciascun candidato alla carica di consigliere.

Secondo turno di votazione

9. Voti validi espressi nel collegio per i candidati alla carica di presidente

L'Ufficio circoscrizionale determina il totale dei voti ottenuti da ciascuno dei due candidati alla carica di presidente della provincia che ha partecipato al ballottaggio, sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti dai candidati in tutte le sezioni elettorali del collegio (**paragrafo 3.** del verbale), come risultano dai verbali delle sezioni.

Verbale

Tutte le operazioni dell'Ufficio sono riportate nel verbale, il quale è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso della certificazione delle operazioni in esso documentate.

Il verbale è compilato in due esemplari. Entrambi gli esemplari sono firmati in ciascun foglio e sottoscritti dal presidente, da tutti i componenti e dai rappresentanti dei gruppi.

A ciascuno dei due esemplari del verbale sono allegati i relativi prospetti.

Un esemplare del verbale, con i prospetti, viene inserito in una busta sigillata con il bollo del tribunale e la firma del presidente e di almeno due componenti e inviato alla cancelleria della Corte di appello o del tribunale, sede dell'Ufficio elettorale centrale, insieme alle buste contenenti i verbali e alle buste contenenti le schede valide di tutti gli Uffici elettorali di sezione del collegio provinciale.

L'altro esemplare, con i prospetti, è depositato nella cancelleria del tribunale, sede dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Operazioni dell'Ufficio elettorale centrale

(Primo turno di votazione)

L'Ufficio elettorale centrale somma i voti validi risultanti dai verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali, attribuisce i seggi ai gruppi e proclama gli eletti.

Le operazioni devono iniziare non appena in possesso dei verbali di tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali.

I dati risultanti dai verbali degli Uffici di sezione devono essere registrati senza alcuna modifica. L'Ufficio, inoltre, non può procedere al riesame delle schede trasmesse dagli Uffici di sezione; le relative buste, pertanto, non possono essere aperte per alcun motivo.

Determinazione della cifra elettorale e della percentuale elettorale dei gruppi, nonché della cifra individuale dei candidati

10. Determinazione della cifra elettorale

Preso atto dei collegamenti tra i candidati alla carica di presidente della provincia e i gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale, l'Ufficio elettorale centrale determina la cifra elettorale di ogni gruppo, sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti da ciascun candidato del medesimo gruppo in tutti i collegi della provincia (**paragrafo 5., lettera A**, del verbale), come risultano dai verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali.

L'Ufficio, infine, attesta la cifra elettorale complessiva, costituita dal totale delle cifre elettorali di tutti i gruppi.

11. Determinazione della percentuale elettorale

Successivamente, tenuto conto di quanto prevede l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 marzo 2001, n. 9, ai sensi del quale non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che al primo turno non hanno conseguito un numero di voti validi almeno pari al cinque per cento del totale e che non appartengono ad una coalizione di gruppi

che ha superato tale soglia², l'Ufficio determina la percentuale elettorale di ciascun gruppo.

A tal fine, moltiplica per 100 la cifra elettorale di ciascun gruppo e divide il risultato per la cifra elettorale complessiva (**paragrafo 5., lettera B**, del verbale).

12. Individuazione dei gruppi ammessi all'attribuzione dei seggi

L'Ufficio, tenuto conto dei collegamenti tra i candidati alla carica di presidente della provincia e i gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale, riporta nelle tabelle del **paragrafo 6.** del verbale le cifre elettorali e le percentuali elettorali di ciascun gruppo e di ciascuna coalizione di gruppi. La cifra elettorale e la percentuale elettorale di una coalizione di gruppi è costituita dalla somma delle cifre elettorali e delle percentuali elettorali dei gruppi che compongono la coalizione.

Quindi, l'Ufficio individua i gruppi che, avendo conseguito una percentuale di voti validi inferiore al cinque per cento e non appartenendo ad una coalizione di gruppi che ha superato tale soglia, non sono ammessi all'attribuzione dei seggi.

13. Determinazione della cifra individuale

L'Ufficio determina la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere provinciale di ciascun gruppo ammesso all'attribuzione dei seggi.

A tal fine, moltiplica per 100 i voti validi ottenuti da ciascun candidato, come riportati nelle tabelle di cui al **paragrafo 5.**, lettera **A**, del verbale e divide il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio provinciale, come riportati nel **paragrafo 4.** dei verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali.

I risultati di tali operazioni sono riportati nelle tabelle del paragrafo 7. del verbale, nelle quali i candidati sono registrati secondo l'ordine decrescente delle cifre individuali. A parità di cifra individuale la precedenza spetta al candidato più anziano di età.

Proclamazione alla carica di presidente della provincia

14. Voti validi dei candidati alla carica di presidente della provincia

L'Ufficio determina il totale dei voti di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti dai singoli candidati in tutti i collegi della provincia (**paragrafo 8.** del verbale), come risultano dai verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali. Successivamente, determina la graduatoria in ordine decrescente dei candidati (**paragrafo 9.** del verbale).

² La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, va interpretata nel senso che sono comunque ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che, pur non avendo ottenuto almeno il cinque per cento dei voti, fanno parte di una coalizione di gruppi che ha superato tale soglia (C. di S., Sez. V, 29 gennaio 2003, n. 455).

15. Proclamazione del presidente della provincia

Il presidente dell'Ufficio, dopo aver preso nota nel verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, proclama eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (articolo 2, comma 6, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10).

Caso in cui si deve procedere al ballottaggio

Se nessun candidato alla carica di presidente della provincia ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dell'Ufficio dichiara ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (articolo 2, comma 7, secondo periodo, della legge regionale 10/1999).

Nel caso di parità di voti tra il secondo e il terzo candidato, viene ammesso al ballottaggio il candidato più anziano di età (articolo 2, comma 7, terzo periodo, della legge regionale 10/1999).

Il presidente dell'Ufficio ne comunica i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio al Servizio elettorale della Regione, per gli adempimenti di competenza.

16. Estratto del verbale

se si deve procedere al ballottaggio viene compilato, in unico esemplare, un estratto del verbale dell'Ufficio, nel quale sono riportate le cifre elettorali dei gruppi, le cifre individuali dei candidati alla carica di consigliere provinciale e l'accertamento del sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

L'estratto viene depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale, dove sarà custodito per essere consegnato al presidente dell'Ufficio elettorale centrale dopo il turno di ballottaggio.

Attribuzione dei seggi

Se è avvenuta la proclamazione del presidente della provincia, l'Ufficio procede ad attribuire i seggi ai gruppi ammessi (articolo 3, comma 2, della legge regionale 10/1999).

17. Riparto proporzionale dei seggi

La prima operazione consiste nel ripartire i seggi assegnati al consiglio provinciale tra i gruppi e le coalizioni di gruppi, in proporzione alle rispettive cifre elettorali. Il riparto viene effettuato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10/1999, secondo il metodo di Hondt in base al quale l'Ufficio compie le seguenti operazioni (**paragrafo 16.** del verbale):

- a) divide la cifra elettorale di ciascun gruppo e di ciascuna coalizione di gruppi per 1, 2, 3, ecc. sino al numero di seggi da attribuire, ottenendo i quozienti di cui al *Prospetto 13/1 – P*;
- b) individua tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da attribuire. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, l'ultimo quoziente da individuare è quello del gruppo o della coalizione di gruppi che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio;
- c) attribuisce ad ogni gruppo e coalizione di gruppi tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti.

Può presentarsi il caso di un gruppo al quale, in base al numero dei rispettivi quozienti compresi tra quelli individuati come più alti, spetta un numero di seggi superiore al numero dei propri candidati. In questo caso, i seggi eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi e coalizioni di gruppi, secondo l'ordine di precedenza dei relativi quozienti (**paragrafo 17.** del verbale).

18. Accertamento dei presupposti per l'attribuzione del "premio di maggioranza"

Determinato il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo e a ciascuna coalizione di gruppi, l'Ufficio deve accertare se sussistono i presupposti per attribuire al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati al candidato proclamato presidente della provincia il cosiddetto "premio di maggioranza", tenuto conto di quanto prevede l'articolo 3, comma 6, primo periodo, della legge regionale 10/1999.

19. Caso in cui il "premio" non viene attribuito (paragrafi 19. – 21. del verbale)

Il "premio di maggioranza" non viene attribuito quando il gruppo o la coalizione di gruppi collegati al candidato proclamato presidente si trova in una delle seguenti condizioni:

- a) ha già conseguito, per effetto del riparto proporzionale dei seggi (di cui al precedente paragrafo 17.), un numero di seggi almeno pari al sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale;
- b) non ha già conseguito almeno il sessanta per cento dei seggi e non ha ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi.

In tutti questi casi i seggi spettanti ai gruppi e alle coalizioni di gruppi restano determinati nel numero risultante a seguito del riparto proporzionale di cui al precedente paragrafo 17. e l'Ufficio compie le operazioni indicate nel **paragrafo 20.** del verbale, consistenti nel ripartire i seggi spettanti a ciascuna coalizione di gruppi tra i gruppi che compongono la coalizione.

Anche tale riparto viene effettuato secondo il metodo di Hondt in base al quale l'Ufficio compie, distintamente per ciascuna coalizione di gruppi, le seguenti operazioni:

- a) divide la cifra elettorale di ciascun gruppo compreso nella coalizione per 1, 2, 3, ecc. sino al numero di seggi spettanti alla coalizione nel suo complesso, ottenendo i quozienti di cui al *Prospetto 13/2 – P*;
- b) individua tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da attribuire. A parità di quoziente, nelle cifre intere e

decimali, l'ultimo quoziente da individuare è quello del gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio;

- c) attribuisce ad ogni gruppo della coalizione tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti.

Per le coalizioni di gruppi collegati ai candidati alla carica di presidente risultati non eletti, le operazioni di riparto dei seggi nell'ambito della coalizione sono effettuate dopo aver detratto dal numero di seggi complessivamente attribuito alla coalizione il seggio spettante al candidato presidente (articolo 3, comma 8, secondo periodo, della legge regionale 10/1999).

Può presentarsi il caso di un gruppo al quale, in base al numero dei rispettivi quozienti compresi tra quelli individuati come più alti, spetta un numero di seggi superiore al numero dei propri candidati. In questo caso, i seggi eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi della coalizione, secondo l'ordine di precedenza dei relativi quozienti (**paragrafo 21.** del verbale).

20. Caso in cui il "premio" viene attribuito (paragrafi 22. – 29. del verbale)

Il "premio di maggioranza" viene attribuito quando il gruppo o la coalizione di gruppi collegati al candidato proclamato presidente non ha già conseguito, per effetto del riparto proporzionale dei seggi (di cui al precedente paragrafo 17.), un numero di seggi almeno pari al sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale e ha ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi.

In questo caso al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati al candidato proclamato presidente viene attribuito il premio di maggioranza, consistente nel sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale.

Se il candidato proclamato presidente è collegato con più di un gruppo, il sessanta per cento dei seggi viene ripartito nell'ambito della coalizione di gruppi secondo il metodo di Hondt (**paragrafo 24.** del verbale), con le modalità già descritte, utilizzando il *Prospetto 13/2 – P.*

Il restante quaranta per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale è attribuito agli altri gruppi e alle altre coalizioni di gruppi in proporzione alle rispettive cifre elettorali, secondo il metodo di Hondt (**paragrafo 26.** del verbale), con le modalità già descritte, utilizzando il *Prospetto 13/1 – P.*

I seggi spettanti a una coalizione di gruppi vengono ripartiti tra i gruppi che compongono la coalizione in proporzione alle rispettive cifre elettorali (**paragrafo 28.** del verbale), secondo il metodo di Hondt già descritto e utilizzando il *Prospetto 13/2 – P.*

Le operazioni di riparto dei seggi nell'ambito di una coalizione di gruppi collegati sono effettuate dopo aver detratto dal numero di seggi complessivamente attribuito alla coalizione il seggio spettante al candidato presidente risultato non eletto (articolo 3, comma 8, secondo periodo, della legge regionale 10/1999).

Proclamazione alla carica di consigliere provinciale

Il presidente dell'Ufficio, dopo aver preso nota nel verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, in conformità ai risultati accertati e tenendo presente:

- a) il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo;
- b) la disposizione in base alla quale sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere provinciale i candidati alla carica di presidente risultati non eletti, collegati a ciascun gruppo che ha ottenuto almeno un seggio (articolo 3, comma 8, della legge regionale 10/1999);
- c) la graduatoria dei candidati dei singoli gruppi;

proclama eletti consiglieri provinciali i primi candidati compresi nelle graduatorie, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascun gruppo (articolo 3, comma 9, della legge regionale 10/1999).

La proclamazione deve avvenire anche nel caso in cui siano state denunciate cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità in quanto la competenza in ordine alla convalida degli eletti spetta al consiglio provinciale.

Operazioni dell'Ufficio elettorale centrale

(Secondo turno di votazione)

**21. Voti validi
dei candidati
alla carica
di presidente**

L'Ufficio elettorale centrale determina il totale dei voti di ciascuno dei due candidati alla carica di presidente della provincia che ha partecipato al ballottaggio, sommando i voti validi, compresi quelli contestati e attribuiti, ottenuti dai candidati in tutti i collegi della provincia (**paragrafo 4.** del verbale), come risultano dai verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali.

Nella tabella del **paragrafo 4.** vengono inoltre indicati i gruppi collegati, sia nel primo che nel secondo turno, a ciascuno dei due candidati, con l'indicazione delle rispettive cifre elettorali conseguite in occasione del primo turno di votazione, come riportate nell'estratto del verbale.

La prima operazione che l'Ufficio elettorale centrale deve effettuare è il riepilogo dei voti riportati, in tutti i singoli collegi della provincia, dai due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno partecipato alla votazione di ballottaggio.

**22. Proclamazione
del presidente
della provincia**

Il presidente dell'Ufficio, dopo aver preso nota nel verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, proclama eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (articolo 2, comma 11, della legge regionale 10/1999).

In caso di parità di voti tra i due candidati che hanno partecipato al ballottaggio, viene proclamato eletto il candidato collegato, nel turno di ballottaggio, con il gruppo o la coalizione di gruppi che ha la maggiore cifra elettorale (articolo 2, comma 11, secondo periodo, della legge regionale 10/1999).

In caso di parità anche di cifra elettorale, viene proclamato eletto il candidato più anziano di età (articolo 2, comma 11, terzo periodo, della legge regionale 10/1999).

Attribuzione dei seggi

Dopo la proclamazione del presidente della provincia, l'Ufficio procede ad attribuire i seggi ai gruppi (articolo 3, comma 2, della legge regionale 10/1999).

23. Riparto proporzionale dei seggi

La prima operazione consiste nel ripartire i seggi assegnati al consiglio provinciale tra i gruppi o le coalizioni di gruppi collegati a ciascuno dei due candidati che ha partecipato al ballottaggio e tra i gruppi e le coalizioni di gruppi collegati agli altri candidati alla carica di presidente, in proporzione alle rispettive cifre elettorali conseguite in occasione del primo turno di votazione, come riportate nell'estratto del verbale.

Il riparto viene effettuato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10/1999, secondo il metodo di Hondt (**paragrafo 6.** del verbale), con le modalità già descritte, utilizzando il *Prospetto 13/bis 1 – P.*

Può presentarsi il caso di un gruppo al quale, in base al numero dei rispettivi quozienti compresi tra quelli individuati come più alti, spetta un numero di seggi superiore al numero dei propri candidati. In questo caso, i seggi eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi e coalizioni di gruppi, secondo l'ordine di precedenza dei relativi quozienti (**paragrafo 7.** del verbale).

24. Accertamento dei presupposti per l'attribuzione del "premio di maggioranza"

Determinati il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo e a ciascuna coalizione di gruppi, l'Ufficio deve accertare se sussistono i presupposti per attribuire al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati, nel turno di ballottaggio, al candidato proclamato presidente della provincia il cosiddetto "premio di maggioranza", tenuto conto di quanto prevede l'articolo 3, comma 6, secondo periodo, della legge regionale 10/1999.

25. Caso in cui il "premio" non viene attribuito (paragrafi 8. – 10. del verbale)

Il "premio di maggioranza" non viene attribuito quando il gruppo o la coalizione di gruppi collegati nel turno di ballottaggio al candidato proclamato presidente si trova in una delle seguenti condizioni:

- a) ha già conseguito, per effetto del riparto proporzionale dei seggi (di cui al precedente paragrafo 23.), un numero di seggi almeno pari al sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale;
- b) non ha già conseguito almeno il sessanta per cento dei seggi, ma un altro gruppo o un'altra coalizione di gruppi ha superato nel primo turno il cinquanta per cento dei voti validi.

In entrambi i casi i seggi spettanti ai gruppi e alle coalizioni di gruppi restano determinati nel numero risultante a seguito del riparto proporzionale di cui al precedente paragrafo 23. e l'Ufficio compie le operazioni indicate nel **paragrafo 9.** del verbale, consistenti nel ripartire i seggi spettanti a ciascuna coalizione di gruppi tra i gruppi che compongono la coalizione.

Anche tale riparto viene effettuato secondo il metodo di Hondt, con le modalità già descritte, utilizzando il *Prospetto 13/bis 2 – P*.

26. Caso in cui il “premio” viene attribuito (paragrafi 11. – 18. del verbale)

Il “premio di maggioranza” viene attribuito quando il gruppo o la coalizione di gruppi collegati nel turno di ballottaggio al candidato proclamato presidente non ha già conseguito, per effetto del riparto proporzionale dei seggi (di cui al precedente paragrafo 23.), un numero di seggi almeno pari al sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale e inoltre nessun altro gruppo o altra coalizione di gruppi ha superato nel primo turno il cinquanta per cento dei voti validi.

In questo caso al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati, nel turno di ballottaggio, al candidato proclamato presidente viene attribuito il premio di maggioranza, consistente nel sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

Se il candidato proclamato presidente è collegato con più di un gruppo, il sessanta per cento dei seggi viene ripartito nell’ambito della coalizione di gruppi secondo il metodo di Hondt (**paragrafo 13.** del verbale), con le modalità già descritte, utilizzando il *Prospetto 13/bis 2 – P*

Il restante quaranta per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale è attribuito agli altri gruppi e alle altre coalizioni di gruppi in proporzione alle rispettive cifre elettorali, secondo il metodo di Hondt (**paragrafo 15.** del verbale), con le modalità già descritte, utilizzando il *Prospetto 13/bis 1 – P*.

I seggi spettanti a una coalizione di gruppi vengono ripartiti tra i gruppi che compongono la coalizione in proporzione alle rispettive cifre elettorali (**paragrafo 17.** del verbale) secondo il metodo di Hondt già descritto e utilizzando il *Prospetto 13/bis 2 – P*.

27. Seggio spettante ai candidati presidenti risultati non eletti

L’articolo 3, comma 8, della legge regionale 10/1999 prevede che tutti i candidati alla carica di presidente risultati non eletti, collegati con un gruppo o una coalizione di gruppi che abbia ottenuto almeno un seggio, sono proclamati consiglieri provinciali. In caso di collegamento di più gruppi con il medesimo candidato presidente risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti alla coalizione di gruppi collegati.

Secondo il Consiglio di Stato³, tale disposizione, applicata in occasione del ballottaggio, va interpretata nel senso che i seggi spettanti ai candidati risultati non eletti vanno individuati tenendo conto dei collegamenti così come dichiarati nel primo turno, indipendentemente dai nuovi collegamenti dichiarati per il ballottaggio.

Sulla base di tale consolidato orientamento giurisprudenziale⁴, possono distinguersi i seguenti casi:

³ C. di S., Sez. V, 13 maggio 1995, n. 762, e successive.

⁴ Si ritiene che tale orientamento del Consiglio di Stato, benché riferito espressamente alle elezioni comunali, sia applicabile anche alle elezioni provinciali considerata la

- a) caso in cui un gruppo (o una coalizione di gruppi), collegato nel primo turno con un candidato presidente non ammesso al ballottaggio, dichiara in occasione del secondo turno il collegamento con il candidato presidente ammesso al ballottaggio e poi risultato vincitore.

Il seggio spettante al candidato presidente non ammesso al ballottaggio non va detratto dai seggi attribuiti complessivamente alla coalizione formatasi in occasione del secondo turno, bensì dai seggi attribuiti solo al gruppo (o alla coalizione di gruppi) con cui lo stesso era collegato nel primo turno ⁵;

- b) caso della lettera a) in cui, però, il candidato presidente ammesso al ballottaggio è risultato sconfitto.

I seggi spettanti ai due candidati presidenti (quello non ammesso al ballottaggio e quello ammesso al ballottaggio e poi sconfitto) vanno detratti dai seggi attribuiti ai gruppi con cui gli stessi erano rispettivamente collegati nel primo turno ⁶;

- c) caso in cui solo alcuni dei gruppi collegati nel primo turno con un candidato presidente non ammesso al ballottaggio dichiarano in occasione del secondo turno il collegamento con il candidato presidente ammesso al ballottaggio e poi risultato vincitore, mentre gli altri gruppi non effettuano nuovi collegamenti.

Il seggio spettante al candidato presidente non ammesso al ballottaggio non va detratto dal numero dei seggi attribuiti ai gruppi collegati al candidato presidente ammesso al ballottaggio e risultato vincitore, bensì dai seggi attribuiti ai gruppi che in occasione del ballottaggio non hanno effettuato nuovi collegamenti ⁷;

- d) caso della lettera c) in cui, però, solo i gruppi che in occasione del secondo turno hanno dichiarato il nuovo collegamento hanno ottenuto seggi, mentre i gruppi che non hanno effettuato nuovi collegamenti non hanno ottenuto alcun seggio.

Il candidato presidente non ammesso al ballottaggio non può essere proclamato consigliere provinciale in quanto non è possibile attribuirgli alcun seggio ⁸.

**28. Proclamazione
alla carica
di consigliere provinciale**

Ultimate le operazioni di attribuzione dei seggi ai gruppi, il presidente dell'Ufficio procede alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere provinciale, secondo le modalità già descritte e tenendo conto delle graduatorie dei candidati dei singoli gruppi come riportate nell'estratto del verbale.

sostanziale uniformità delle due discipline elettorali (si veda, ad esempio, C. di S., Sez. V, 3 maggio 2005, n. 2105).

⁵ C. di S., Sez. V, 13 maggio 1995, n. 762.

⁶ C. di S., Sez. V, 18 giugno 1996, n. 726.

⁷ C. di S., Sez. V, 11 giugno 1999, n. 632.

⁸ C. di S., Sez. V, 6 febbraio 2001, n. 486.

Verbale

dell'Ufficio elettorale centrale

Tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale sono riportate nel verbale, il quale è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso della certificazione delle operazioni in esso documentate.

Il verbale è compilato in tre esemplari, firmati in ciascun foglio e sottoscritti dal presidente, da tutti i componenti e dai rappresentanti dei gruppi.

A ciascun esemplare del verbale sono allegati i relativi prospetti.

Un esemplare del verbale, con i prospetti, viene inserito in una busta sigillata con il bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due componenti e inviato all'Amministrazione provinciale.

Un altro esemplare del verbale, con i prospetti, viene inserito in una busta sigillata e firmata come sopra e inviato al Servizio elettorale della Regione, insieme ai verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali con i relativi allegati.

Il terzo esemplare, con i prospetti, è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale, sede dell'Ufficio elettorale centrale.